



IL TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Silvia Saltarelli	Giudice rel.

Visto il ricorso per l'apertura del concordato preventivo, depositato il 14.3.2025 dalla società CONCERTIA COPAR PELLAMI S.R.L. (C.F. 03977690241), con sede in Chiampo (VI), via Toscani n. 4, con la difesa degli avv.ti Stefania Sammartano e Gianluca Luciani, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

vista la proposta di “*trattamento dei crediti tributari e contributivi*” depositata in pari data;

visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale, al quale si rinvia per una più compiuta disamina;

svolto il preliminare esame di cui all'art. 47 CCII, da effettuare *prima facie* ai fini della verifica di ammissibilità, e salve più approfondite valutazioni nel corso della procedura;

ritenuto che il concordato proposto possa qualificarsi con continuità aziendale indiretta, in quanto si prevede “*la prosecuzione dell'attività della Ricorrente in via c.d. “indiretta” in capo a Copar Srl prima tramite l'affitto dell'azienda e successivamente tramite cessione a titolo definitivo, qualora risulterà aggiudicataria all'esito della procedura competitiva che si vorrà attivare*” (v. pag. 23 ricorso);

verificato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, per come richiamati dagli artt. 84 e 121 CCII;

ritenuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi, per come emerge dai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87 comma 1 lett. a) CCII e nelle scritture contabili depositate ex art. 39 comma 1 CCII;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e seg. e 84 e seg. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei

tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

ritenuta la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87 commi 1 e 2 CCII;

preso atto che la ricorrente ha depositato la relazione ex art. 87 comma 3 CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede, entro il termine massimo di 210 giorni dall'avvenuta omologa, pagamenti così strutturati:

- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione costituiti dagli oneri connessi alla formulazione del Piano di Concordato;
- il pagamento integrale dei debiti verso dipendenti a titolo di retribuzione, ferie e TFR;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati ai sensi dell'articolo 2751 bis del c.c.;
- il degrado dei crediti vantati dal sistema bancario coperti da garanzia rilasciata dal Mediocredito Centrale ai sensi della legge 662/96 ed il pagamento in moneta concordataria;
- il degrado dei crediti contributivi privilegiati ai sensi dell'articolo 2753 del c.c. con collocazione di tali creditori in apposita classe ed il pagamento in moneta concordataria;
- il degrado dei crediti fiscali privilegiati ai sensi degli articoli 2758 e 2759 del c.c. con collocazione di tali creditori in apposita classe ed il pagamento in moneta concordataria;
- il pagamento dei creditori chirografari suddivisi in apposite classi, formulate in funzione della natura del credito, nella misura percentuale prevista dal Piano;

tenuto conto che l'ordine delle cause legittime di prelazione non risulta alterato e che i criteri di formazione delle diverse classi appaiono conformi alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

verificato, anche alla luce del parere del Commissario Giudiziale, che la proposta e il piano assicurino il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84 comma 1 CCII), nonché il soddisfacimento dei creditori prelatizi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 84 comma 5 CCII), e che il trattamento dei crediti tributari e contributivi appare conforme a quanto previsto dall'art. 88 CCII;

verificato altresì che la proposta prevede:

- il soddisfacimento almeno parziale dei creditori mediante il ricavato prodotto dalla continuità aziendale, nonché un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile per ciascun creditore (art. 84 comma 3 CCII);

- la distribuzione del valore di liquidazione nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e, quanto al valore eccedente quello di liquidazione, che i crediti inseriti in ciascuna classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 84 comma 6 CCII);

ritenuta pertanto la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47 comma 1 lett. b) CCII);

visti gli artt. 39, 47, 84, 85, 87 e 88 CCII;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società CONCERTIA COPAR PELLAMI S.R.L.;

nomina giudice delegato alla procedura la dott.ssa Silvia Saltarelli;

conferma quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Elisabetta De Toma;

stabilisce che i creditori esprimano il loro voto **tra il 15.10.2025 e il 4.11.2025**, comunicandolo al Commissario Giudiziale con le modalità che verranno indicate dallo stesso e che dovranno comunque risultare idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;

fissa il termine di dieci giorni dal deposito del presente decreto per la comunicazione ai creditori del provvedimento e delle indicazioni da parte del Commissario Giudiziale in ordine alle modalità di espressione del voto;

fissa il termine perentorio di quindici giorni per il deposito, da parte del debitore, della somma (ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) CCII) di € 11.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, sul conto corrente bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, aperto durante la procedura preliminare;

ordina la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti, nonché la pubblicazione per estratto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII.

Vicenza, 17/04/2025

Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone